



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

La Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli osserva quanto segue.

Con ricorso proposto il 14/7/2025

, con sede in

ai sensi dell'art. 19 CCI ha

chiesto la conferma delle misure protettive nei confronti dei creditori indicati nell'elenco allegato al ricorso (doc. 7) nonché di quelli specificatamente individuati a pagina 10 dell'atto introduttivo (

). I creditori interessati, individuati per categorie o nominativamente sono: i)

le società controllanti e la consociata

; ii) i

(i proprietari degli

immobili); iii) i consorzi, società o condomini che per conto dei

addebitano costi di

gestione o *service fee*; iv) gli istituti di credito; v) il fornitore di utenze

; vi) il

consulente in materia di *cost management*; vii) il

per tributi locali.

Con decreto del 16/7/2025 è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCI per la conferma delle misure protettive.

Dalla visura del registro imprese risulta pubblicata l'11/7/2025 l'istanza e l'accettazione dell'esperto nominato dalla Commissione costituita presso la Camera di Commercio di Bologna, e il ricorso è stato quindi presentato nel rispetto dei termini dell'art. 19, I comma, CCI.

Le notifiche sono state regolarmente eseguite e anche la notifica inizialmente errata nei confronti di è state poi eseguita in tempo per la regolare instaurazione del contraddittorio, che è infatti avvenuta mediante costituzione del creditore in data 5/9/2025.

Il Progetto di Piano è fondato sulle seguenti linee guida e assunzioni:

1) chiusura di 61 di 70 punti vendita dislocati nel territorio nazionale e mantenimento della continuità aziendale diretta grazie alla conservazione di una struttura ridotta di 9 negozi (nei quali oggi sono impiegati 57 lavoratori dipendenti), autonoma dal , sia per quanto riguarda le forniture di prodotti (dopo il fallimento di , assicurate



primariamente dal _____), che rispetto ai “servizi centralizzati” in capo alle società consociate;

2) individuazione di operatori interessati a rilevare i punti vendita nei locali rilasciati e ad assumere i lavoratori dipendenti in essi impiegati e avvio di trattative per lo scioglimento dei rapporti e il subentro del nuovo operatore con i _____, al fine di realizzare ricavi da indennità per rilascio anticipato dei punti vendita e riduzione di debiti maturati e maturandi per canoni di locazione/affitti e di costi connessi con la risoluzione dei contratti di lavoro dipendente e dei contratti di locazione/affitto di azienda/affido di reparto (indennità di preavviso, penali, ripristino dei locali dei punti vendita, smaltimento, ecc.); si presume secondo il Piano revisionato al 31/7/2025 il realizzo di ricavi da indennità per rilascio anticipato dei punti vendita per 0,98mln€;

3) in caso di impossibilità a realizzare quanto al punto precedente con riferimento ai negozi da dismettere, ricerca di accordi con i _____ per la definizione transattiva dei rapporti e attivazione di ammortizzatore sociale per i lavoratori dipendenti non ricollocati;

4) vendita straordinaria del magazzino per conseguire liquidità immediata;

5) definizione di accordi con i creditori per gli stralci necessari per la sostenibilità della manovra finanziaria di risanamento da porre in essere entro il 31/12/2025; tra gli accordi risulta rilevante quello da stipularsi con _____;

6) definizione del credito erariale e in particolare del PVC della Guardia di Finanza del 5/8/2025, contenente gli esiti di verifica fiscale di IRES, IRAP e IVA per i periodi di imposta 2019-2023 con il quale sono state accertate maggiori imposte per 5,11mln€, oggetto di accertamento induttivo in ragione di ritenuta mancata istituzione, tenuta e conservazione del libro giornale, dei partitari e del libro beni ammortizzabili, non esibiti dalla Società a causa del fallimento della consociata belga _____, fornitore unico dei servizi contabili e amministrativi e dei servizi informativi.

L'Esperto ha depositato il proprio motivato parere sulle richieste della ricorrente e ha dato atto delle attività svolte sino a oggi dall'imprenditore e in particolare:

- approvazione, da parte dell'assemblea dei soci del 31/7/2025 del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/1/2025;
- inventario completo delle merci in giacenza al 31/7/2025, dopo la vendita straordinaria dello *stock* di magazzino;
- consegna del Piano revisionato al 31/7/2025, in attesa della versione ulteriormente aggiornata;



- sottoscrizione di scritture di risoluzione anticipata dei contratti con diversi (ne sono state sottoscritte 14 e calendarizzate 20 nel periodo fino al 15 settembre);
- attivazione di ammortizzatori sociali per i dipendenti;
- quantificazione del debito verso al netto delle compensazioni (il debito residuo dovrebbe ammontare a circa 512.000 euro).

L'Esperto nel parere del 3/9/2025 riferisce che "gli esiti del percorso svolto dell'imprenditore e il percorso programmato inducono a ritenere non irrealistica la perseguibilità del risanamento dell'Impresa sulla base delle assunzioni contenute nel Progetto di Piano e nel Piano rev. 31.7.2025, per quanto esso dipenda, in larga misura e in concreto, dal trattamento del debito v/ e dalle condizioni per la definizione del rapporto con Agenzia delle Entrate, in relazione agli esiti del PVC della Guardia di Finanza".

L'Esperto ritiene quindi serio il progetto di risanamento (pur individuandone le criticità) e funzionali alle trattative le misure protettive, indicando anche le azioni e i passaggi successivi che l'imprenditore è chiamato a eseguire.

Si sono costituiti diversi creditori e, per quanto ancora rileva, si sono opposti alla conferma delle misure protettive nei propri confronti:

- , proprietaria del ramo d'azienda (da restituire) sito nel centro commerciale ;
- , proprietaria del negozio (da mantenere) sito nel centro commerciale , che ha ottenuto ordinanza *ex art.* 700 c.p.c. in data 16/7/2025 dal Tribunale di Pesaro di condanna di a rilasciare il ramo di azienda affittato da ;
- titolare del ramo d'azienda (da mantenere) costituito dal punto di vendita sito nel ;
- proprietaria del ramo d'azienda (da restituire) sito nel centro commerciale Market Central da Vinci.

All'udienza tenutasi in videoconferenza in data 18/9/2025, la ricorrente, tramite i propri professionisti, ha esposto di aver ottenuto dai la rinuncia a crediti dagli stessi vantati a titolo di canoni (locazioni, affitto di ramo di azienda ecc..) per il complessivo importo di circa 0,5 milioni di euro nonché la corresponsione di incentivi per il rilascio anticipato dei negozi per il complessivo importo di circa 0,7 milioni di euro e di auspicare nel corso della cnc e grazie alle misure protettive il raggiungimento di ulteriori accordi per 0,5 milioni di euro circa; in ragione



degli accordi già raggiunti, la Società ha rinunciato alle misure protettive nei confronti di alcuni creditori inizialmente destinatari della notifica (elenco allegato *sub* 2 al deposito effettuato il giorno dell'udienza), tra i quali

che si erano costituiti in giudizio o avevano chiesto di partecipare all'udienza; la ricorrente ha dichiarato di aver depositato il piano aggiornato al 31/8/2025, dando atto di avere, dopo le svendite, incrementato la liquidità a 3,5 milioni circa al 31/7/2025. In udienza ha rinunciato alle misure protettive nei confronti di _____, mentre ha insistito nella richiesta verso gli altri creditori, in particolar modo nei confronti dei quattro _____ costituiti e presenti all'udienza, che hanno invece concluso (con diverse declinazioni) per il rigetto dell'istanza o quantomeno per l'esclusione dal novero dei destinatari delle misure protettive in quanto interessati, più che al rientro delle morosità, all'immediata restituzione dei negozi (*rectius*, dei rami d'azienda) per riallocarli in tempo utile ad evitare la perdita di avviamento e comunque per le festività natalizie. L'Esperto ha aggiornato il proprio parere dando atto: (i) dell'effettiva predisposizione e consegna del "Piano rev. 31.8.2025" con "spalla" nei dati aziendali al 31/7/2025 risultanti da bilancio di verifica originato dalle scritture di contabilità generale elaborate, sul quale l'attestatore nominato ha avviato le attività necessarie per esprimersi sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità; (ii) di aver effettuato con l'imprenditore il "Test di autodiagnosi" sulla scorta dei dati del debito al 31/7/2025 ridotto dell'ammontare di stralci ritenuti ragionevoli secondo il Piano e dei flussi di cassa al suo servizio, con un risultato del grado di difficoltà del risanamento inferiore a 2, ovvero di perseguibilità del risanamento dipendente, in concreto, dall'esito delle iniziative descritte nel Piano, "in larga parte già avviate con efficacia, per il realizzo di ricavi da indennità e riduzione di debiti e costi presso i _____, la riduzione di costi in conseguenza di dimissioni volontarie di buona parte dei lavoratori dipendenti, l'ottenimento di stralci di debiti verso fornitori - tra i quali i più significativi sono quelli verso _____ - e la definizione del PVC della Guardia di Finanza"; ha quindi concluso nei seguenti termini: "il risanamento dell'Impresa - e dunque il superamento delle condizioni di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale in cui essa si trova - è da ritenersi perseguibile sulla base delle assunzioni contenute nel Piano e la conferma delle Misure Protettive richieste dall'Imprenditore, come oggi limitate, sono da ritenersi funzionali ad assicurare il buon esito delle Trattative e, ancor prima, alla prosecuzione dell'esecuzione del Piano".



Il Tribunale, dato atto di quanto precede, osserva che presupposto indefettibile per l'accesso dell'imprenditore alla composizione negoziata (e quindi alle misure protettive e cautelari funzionali alla trattativa con i creditori nell'ambito di tale percorso) è l'esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa.

Il ricorrente deve quindi allegare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (cfr. art. 17 comma 3 lett. b) e art. 19 comma 2 lett. d) CCI) e l'esperto deve necessariamente prendere posizione sulla concreta perseguibilità del risanamento (cfr. art. 17 comma 5 CCI) se del caso per effetto dell'esito positivo della trattativa con i creditori coinvolti. Tutto ciò presuppone che sia possibile riportare in equilibrio (finanziario, economico e patrimoniale) l'impresa. Tale condizione di ingresso è anche la finalità del percorso guidato dall'esperto, cui compete di verificare in ogni momento l'utile perseguibilità del processo di risanamento.

Nel caso di specie la ricorrente ha depositato esposto il progetto di risanamento, che l'esperto ha ritenuto serio, seppure necessariamente da approfondire e da saggiare alla luce della trattativa con i creditori e delle interlocuzioni con Agenzia delle Entrate.

Gli elementi rappresentati anche attraverso il filtro dell'Esperto sono allo stato idonei a rendere verosimile la prospettiva di risanamento e, gli accordi già raggiunti per il subentro nei punti vendita rendono ragione della possibilità di proseguire utilmente le trattative nella direzione indicata nel Piano.

Sembra quindi sussistere il *fumus boni iuris* (ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta e ridotta secondo le linee del Piano, dismissione di rami d'azienda tramite subentri concordati con i proprietari delle mura con il conseguimento di riduzione del debito anche verso personale dipendente e stralcio/riscadenziamento del debito residuo) per la conferma delle misure protettive, anche perché all'introduzione o prosecuzione di attività esecutive o alla restituzione dei punti vendita oggetto di pianificata prosecuzione conseguirebbe necessariamente l'interruzione della continuità e il fallimento della prospettiva di accordo con il ceto dei creditori.

E' evidente quindi anche la funzionalità della protezione ad assicurare il buon esito delle trattative (*periculum*), perché la Società è già destinataria di alcune iniziative giudiziali, anche per la restituzione degli immobili in cui l'attività dovrebbe invece proseguire.

Con riguardo quindi alle iniziative di riscossione coattiva dei crediti da parte di tutti i creditori indicati nell'elenco dei destinatari (nei cui confronti non vi sia stata rinuncia alla protezione) o



alla iniziative per il rilascio/restituzione, anche in via cautelare, dei 9 rami d'azienda/punti vendita oggetto di prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, le misure protettive possono senz'altro essere accolte per tutta la durata richiesta, con la precisazione che esse hanno il contenuto tipico previsto dal legislatore all'art. 18 commi 3, 4, 5 e 5 *bis* CCI e che, quindi, ad avviso di questa Giudice: 1) il divieto di risoluzione o modifica dei contratti pendenti è limitato all'inadempimento di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza di protezione - crediti dei quali è comunque ammesso il pagamento con effetto di sanatoria di ogni morosità, e 2) l'eventuale attività esecutiva o cautelare - anche volta alla restituzione degli immobili - posta in essere nel periodo di vigore delle misure protettive è paralizzata (se l'attività esecutiva era già iniziata prima) o del tutto nulla (se iniziata dopo o se il provvedimento cautelare è stato emesso in costanza di protezione) in ragione del divieto di legge.

Più complessa la valutazione in ordine alla conferma e mantenimento della protezione con riferimento ai due dei punti vendita non interessati dalla prosecuzione costituiti nel presente procedimento e in particolare al divieto per loro di ottenere in via coattiva la restituzione degli immobili/rami d'azienda (posto che per i crediti da canoni già maturati vale quanto esposto sopra).

La compressione dei diritti dei creditori destinatari delle misure protettive non deve infatti apparire eccessiva, cioè non deve arrecare loro un pregiudizio definitivo o sproporzionato rispetto all'interesse dell'imprenditore a perseguire il piano di risanamento e preservare i valori aziendali.

Con riguardo a questi creditori, quindi, posto che l'imprenditore non si propone di proseguire i contratti, ma solo di raggiungere - mantenendo temporaneamente la disponibilità, a tale ridotto scopo, dei rami d'azienda - degli accordi trilaterali per il subentro di un soggetto terzo, gradito al proprietario, che si accoli in tutto o in parte i debiti aziendali e i rapporti di lavoro, conseguendo una riduzione del passivo e un indennizzo per l'anticipata cessazione del contratto, non sembra possibile estendere la protezione (e vietare lo scioglimento e/o la restituzione) oltre il ridotto orizzonte temporale di un ulteriore mese, dato che gli interessati hanno rappresentato come primaria, anche rispetto al pagamento dei canoni/indennità di occupazione, l'esigenza di riallocare i rami d'azienda in tempi rapidi per non perdere l'avviamento o la stagione natalizia. La limitazione dell'effetto protettivo con riferimento a tale categoria di soggetti (e, segnatamente, a

) è consentita al Tribunale in ragione della flessibilità soggettiva ed oggettiva delle



misure protettive nella composizione negoziata evincibile dall'art. 19 comma 4 ultimo periodo ("Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori").

In ogni caso all'Esperto è affidato il compito di verificare se la Società sia in grado di portare avanti in concreto il proprio progetto, nonché se le trattative siano iniziate e procedano secondo buona fede, se la protezione concessa risulti sproporzionata rispetto a specifiche situazioni, segnalando in ogni momento se le misure non soddisfano più la loro funzione, perché la strategia di intervento prescelta dall'imprenditore non è in grado in concreto di condurre al risanamento (art. 19 comma 6 in combinato disposto con l'art. 17 comma 5 e 21 CCI). A prescindere dalla sua partecipazione alle trattative (opportuna in ogni caso di maggiore "resistenza" delle controparti), è onerato in ogni momento di verificare la percorribilità del risanamento e di segnalare al Tribunale le circostanze in conflitto con il perseguimento delle finalità del percorso.

Quanto alla regolamentazione delle spese del presente procedimento tra la ricorrente e le parti costituite, deve essere statuita la compensazione, sia con riguardo alle posizioni definibili come "non effettivamente contenziose", sia con riguardo a quelle per cui sono state mantenute conclusioni contrapposte e ciò per l'obiettiva novità e peculiarità delle questioni qui decise.

P.Q.M.

Conferma, fino alla data dell'8/11/2025, le misure protettive richieste da

ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 commi 3,4,5 e 5 *bis* CCI nei confronti dei seguenti creditori:



Conferma fino alla data del 23/10/2025, le misure protettive richieste da

nei termini e limiti indicati in parte motiva (divieto di scioglimento per inadempimento ai canoni anteriori alla pubblicazione dell'istanza di protezione/divieto in ogni caso di azioni per la restituzione in via coattiva o cautelare dei rami d'azienda) nei confronti dei seguenti creditori:

, fermo il divieto anche per loro, nei termini di cui al punto precedente, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore o di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari a tutela dei crediti pecuniari.

Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Dispone la comunicazione del presente decreto, a cura della Cancelleria, alle parti costituite e all'Esperto, nonché al registro delle imprese, ai sensi di legge, per la relativa pubblicazione.

Bologna, 23 settembre 2025

LA GIUDICE

Alessandra Mirabelli

